SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 1996, n. **689.**

Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di restituzioni d'imposta sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visti gli articoli 6, comma 6, 7, comma 1, lettera *e)*, 14, commi da 2 a 5, 24, comma 2, 27, commi da 4 a 6, 56, comma 7 e 61, comma 2, del citato testo unico;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-6854/U.C.L. del 15 novembre 1996.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il rimborso dell'accisa afferente ai prodotti immessi in consumo in territorio nazionale e successivamente destinati al consumo in altro Paese comunitario od all'esportazione, previsto dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», è concesso, a norma del comma 4 del medesimo articolo 14, anche mediante accredito, da utilizzare per il pagamento dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di prodotti soggetti alla medesima imposizione.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 viene concesso il rimborso:

a) ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del testo unico, in caso d'impiego di oli minerali in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, quando non è prevista una specifica, diversa disposizione legislativa;

b) ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 6 del testo unico, in caso d'impiego di alcole o di bevande alcoliche in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, o quando i suddetti prodotti sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano;

c) ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del testo unico, nel caso di reimmissione in deposito fiscale di prodotti assoggettati ad accisa;

d) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del testo unico, quando i prodotti sottoposti alle imposte di cui all'articolo 62 del testo unico medesimo, d'ora in avanti denominate «accise non armonizzate», sono immessi in consumo in altro Paese comunitario, esportati od impiegati in usi agevolati;

e) ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del testo unico, quando si rende dovuto il rimborso dell'imposta di consumo sull'energia elettrica;

f) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *e)* del testo unico, quando, in caso di irregolarità nella circolazione, sorge il diritto al rimborso in conseguenza dell'individuazione, in un altro Paese comunitario, del luogo in cui l'irregolarità medesima è stata commessa;

g) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, secondo periodo, del testo unico, nel caso in cui vengano autorizzate operazioni di miscelazione dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti;

h) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico, in qualsiasi altro caso in cui l'imposta sia stata indebitamente corrisposta.

Art. 2.

Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa

1. Per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, in caso di immissione in consumo in un altro Paese comunitario, il soggetto che effettua la suddetta operazione segue la procedura stabilita dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise. Se il trasferimento è effettuato attraverso un Paese EFTA, la partita è scortata dal documento di accompagnamento semplificato (DAS) previsto dal regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, non coperto da cauzione, fino alla dogana nazionale dalla quale viene emesso il documento previsto per il transito interno. Dopo l'appuramento di tale documento, la dogana restituisce al mittente l'esemplare n. 3 del DAS, munito dell'attestazione del buon esito del trasferimento intracomunitario, ed allega l'esemplare n. 2 alla documentazione, di propria pertinenza, relativa all'operazione effettuata.

2. Se trattasi di prodotti muniti di contrassegno di Stato, il trasferimento è subordinato alla distruzione dei contrassegni, che deve essere verbalizzata dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio.

3. Dopo l'accertamento del buon esito del trasferimento intracomunitario, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, con la quale, facendo riferimento alla dichiarazione presentata in applicazione della procedura indicata al comma 1, trasmette l'esemplare n. 3 del DAS, munito delle attestazioni e corredato dalla documentazione prescritta dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze n. 210 del 1996 citato al comma 1.

Art. 3.

Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata

1. Per ottenere il rimborso, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, in caso di immissione in consumo in altro Paese comunitario di prodotti che hanno assolto un'accisa non armonizzata, viene seguita la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, tranne che per quanto concerne l'emissione del DAS e la prestazione della relativa cauzione.

2. A trasferimento effettuato, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, nella quale sono riportati anche gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, previsti dal decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992, nei quali è inclusa la partita trasferita.

Art. 4.

Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa armonizzata o non armonizzata

1. Per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, e dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa non armonizzata, il soggetto interessato presenta all'UTF domanda di rimborso allegando, a prova del buon esito dell'operazione, l'esemplare in suo possesso della bolletta di esportazione nella quale è indicato l'importo dell'imposta di cui si chiede la restituzione, munito delle attestazioni di avvenuta esportazione apposte dalla dogana dopo l'effettuazione degli opportuni riscontri.

Art. 5.

Altri casi di rimborso

1. Per consentire l'effettuazione del rimborso nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, si seguono, in particolare, le procedure previste:

a) per l'impiego di oli minerali negli usi esenti di cui alla tabella *A*, punto 1, allegata al testo unico, dall'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1995, che regolamenta l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione;

b) per l'impiego di alcole o di bevande alcoliche in usi esenti o assoggettati ad aliquota d'imposta ridotta, o quando i suddetti prodotti sono ritirati dal commercio perché divenuti non idonei al consumo umano, dall'articolo 10, commmi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996, che regolamenta l'impiego dell'alcole e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa o assoggettati ad aliquota ridotta;

c) nel caso di reimmissione in deposito fiscale di prodotti assoggettati ad accisa, dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise;

d) per i prodotti sottoposti ad accise non armonizzate, impiegati in usi agevolati, dall'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1996, recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi.

2. Per i rimborsi dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, per quelli conseguenti all'individuazione, in altro Paese comunitario, del luogo in cui è stata commessa irregolarità nella circolazione, o conseguenti a miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti o, infine, per qualsiasi altro caso in cui il rimborso sia conseguente ad una indebita corresponsione dell'imposta o ad un impiego agevolato, e per il quale non sia prevista una diversa, specifica normativa, si seguono le modalità operative stabilite dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. In ogni caso viene presentata all'UTF competente per territorio documentata domanda di rimborso.

Art. 6.

Modalità di effettuazione dei rimborsi

1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso è richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso è richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarità formale della medesima e della documentazione allegata e la congruità del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si può stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso è commisurato all'aliquota più bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui è maturato il diritto al rimborso.

2. Quando il rimborso è richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro 30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.

3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verrà utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entità e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale

viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.

4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, e seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso è un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.

5. Il rimborso di cui al comma 3 può essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito è effettuata a favore del soggetto cui il rimborso è stato trasferito.

Art. 7.

Verifiche e controlli dell'UTF

1. In caso di esportazione, la verifica del prodotto può essere effettuata, a richiesta ed a spese dell'operatore, dall'UTF presso il luogo dove sono detenuti i prodotti prima della spedizione. In tal caso il suddetto ufficio suggella la partita e vidima i documenti di accompagnamento, in vista della loro presentazione alla competente dogana, per le ulteriori incombenze.

2. L'UTF può effettuare controlli *in loco* sulle partite oggetto della dichiarazione presentata in applicazione della procedura richiamata dall'articolo 2, comma 1. Può pure effettuare, direttamente o promuovendo, secondo le procedure vigenti, l'intervento dei competenti uffici, nazionali o comunitari, o dei comandi della Guardia di finanza, verifiche sull'autenticità della documentazione allegata alla domanda di rimborso o citata nella medesima, nonché su qualunque altro elemento connesso all'acquisizione del diritto al rimborso.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995, d'ora in avanti denominato «testo unico», è il seguente: «1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti».

— Il testo del comma 6 dell'art. 6 del testo unico è il seguente: «6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14».

— Il testo della lettera *e)* del comma 1 dell'art. 7 del testo unico è il seguente: «*e)* se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso».

— I testi dei commi da 2 a 5 dell'art. 14 del testo unico sono i seguenti:

«2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.

3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è prestata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

5. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000».

— Il testo del comma 2 dell'art. 24 del testo unico è il seguente: «2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14».

— Il testi dei commi da 4 a 6 dell'art. 27 del testo unico sono i seguenti:

«4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.

5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata.

6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14».

— Il testo del comma 7 dell'art. 56 del testo unico è il seguente: «7. Il caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14».

— Il testo del comma 2 dell'art. 61 del testo unico è il seguente: «2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, comma 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19».

— Il comma 3 dell'art. 11 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti a visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'art. 14, commi 3 e 4, del testo unico, vedansi note alle premesse.

— Per i riferimenti all'art. 24, comma 2, all'art. 27, commi 4 e 6, all'art. 6, comma 6, all'art. 61, comma 2, all'art. 56, comma 7, all'art. 7, comma 1, lettera *e)*, all'art. 14, commi 2 e 3 del testo unico, vedansi note alle premesse.

— I prodotti sottoposti ad imposta dai vari commi dell'art. 62 del testo unico sono i seguenti:

a) oli lubrificati (comma 1);

b) bitumi (comma 2);

c) oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di alchilbenzoli sintetici, polimeri poliolefinici sintetici, se destinati alla lubrificazione meccanica.

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 2 dell'art. 11 del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, è il seguente:

«2. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore è tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall'art. 7, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta, è pure tenuto:

a) a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa;

b) ad appurare il buon esito della spedizione mediante ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS contenente, nell'apposito riquadro *B;* l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell'autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione, l'avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d'accisa, che può anche consistere in un'attestazione apposta dalla suddetta autorità sull'esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l'indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento o di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente UTF il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAS».

— Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992 reca l'approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

Note all'art. 5:

— Il punto 1 della tabella *A)* allegata al testo unico ammette all'esenzione dell'accisa gli oli minerali destinati ad impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento.

— I testi del comma 7 dell'art. 3 del D.M. 17 maggio 1995, n. 322, il seguente: «7. Negli usi esenti di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzati anche prodotti petroliferi assoggettati ad accisa. In tale caso, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge, deve essere seguita la procedura di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF».

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.M. 9 luglio 1996, n. 524, sono i seguenti:

«1. Nel caso in cui è previsto l'impiego, in esenzione d'accisa, di alcole non denaturato o di bevande alcoliche, possono essere anche utilizzati prodotti ad imposta assolta, purché, non condizionati in recipienti contrassegnati. In tale evenienza, per essere ammessi alla

restituzione dell'accisa a norma dell'art. 27, comma 4, del testo unico, deve essere seguita la procedura di cui agli articoli 3, 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita richiesta al competente UTF.

2. Per beneficiare della restituzione, anche mediante accredito, dell'imposta afferente a partite di prodotti alcolici divenuti non idonei al consumo umano, il proprietario deve avviare le medesime alla rilavorazione, presso depositi fiscali, o alla distruzione, presso i suddetti depositi o altri impianti, sempreché, dotati di attrezzature riconosciute idonee allo scopo dalle autorità competenti. La spesa in carico, presso i depositi fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere deve essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale, o, in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto, su apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto previsto, per la birra, dal comma 2 dell'art. 10 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 17 dicembre 1992. La domanda di restituzione deve essere presentata all'UTF territorialmente competente su tali impianti prima del trasferimento delle partite; il suddetto ufficio accerta, eventualmente anche a mezzo analisi, l'inidoneità, dei prodotti al consumo umano e assiste alle operazioni di rilavorazione o distruzione, redigendo apposito verbale, copia del quale viene consegnata al proprietario della merce ed altro al titolare dell'impianto, che deve custodirla per tre anni. Devono sempre ritenersi inidonee al consumo umano le confezioni che abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle relative etichette».

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, è il seguente: «2. Qualora un prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell'esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è data comunicazione all'UTF ed è presentata domanda di rimborso dell'accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L'esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all'esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositario autorizzato ricevente, mentre l'esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Il rimborso dell'accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l'applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d'accisa più bassa fra quelle in vigore nei dodici mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento».

— Il testo del comma 8 dell'art. 7 del D.M. 17 settembre 1996, n. 557, è il seguente: «8. Per la produzione di antiparassitari possono essere utilizzati anche oli lubrificanti per i quali è già stata assolta l'imposta. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzazione deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 e, per la circolazione, di cui all'art. 6, comma 4».

Nota all'art. 6:

— Il testo del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 26 novembre 1991 è il seguente:

«2. Sono inoltre conferite alle direzioni delle circoscrizioni doganali le attribuzioni delle intendenze di finanza in materia di:

a) facchinaggio in dogana;

b) rimborsi e sgravi di tributi doganali, sulla produzione e sui consumi;

c) restituzioni e abbuoni o similari misure compensative all'esportazione e alla produzione, anche relative a forme di intervento comunitario, fermo restando quanto previsto nell'art. 4;

d) autorizzazioni e riscontri per la vendita o cessione gratuita di beni abbandonati o confiscati».

97G0018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 6 novembre 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 settembre 1996, relativo all'ammissione a contributi e finanziamenti delle iniziative per la realizzazione di interventi di valorizzazione turistica nelle aree storico-culturali della Magna Grecia (fascia jonica) nell'ambito del programma operativo multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO CON DELEGA PER IL TURISMO

Visto il proprio decreto del 20 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 227 del 27 settembre 1996, concernente l'ammissione a contributi e finanziamenti delle iniziative per la realizzazione di interventi di valorizzazione turistica nelle aree storico-culturali della Magna Grecia nell'ambito del programma operativo multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1»;

Ravvisata l'opportunità di apportare al decreto sopracitato alcune integrazioni e precisazioni in ordine alle scadenze temporali relative alla presentazione delle domande di contributo per le annualità 1995-97 nonché alla individuazione della fonte di finanziamento di parte nazionale;

Ravvisata altresì la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 9 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Disponibilità finanziarie, ammontare del contributo e spese ammissibili

Il comma 1 dell'art. 4 del decreto citato in premessa è così modificato:

«Il costo complessivo degli investimenti a gravare sul triennio 1995-1997 ammonta a MECU 44,047 di cui MECU 29,364 per le annualità 1995-1996 e MECU 14,683 per l'annualità 1997.

Alla copertura della quota parte nazionale si provvede mediante ricorso alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/87 con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1401».

Art. 2.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Il comma 1 dell'art. 5 del decreto citato in premessa è così modificato:

«Per le annualità 1995 e 1996, le domande di contributo dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 28 ottobre 1996.

Per l'annualità 1997, le domande di contributo potranno essere presentate dal 2 gennaio al 28 febbraio 1997.

Le domande ritenute ammissibili a contributo per le annualità 1995 e 1996 e non finanziate per esaurimento dei fondi di competenza concorreranno per l'annualità 1997».

Art. 3.

Commissione di valutazione

Il comma 2 dell'art. 9 del decreto di cui alle premesse è integrato come segue:

«I progetti nel loro insieme dovranno garantire la continuità ideale dell'itinerario attraverso un'equilibrata distribuzione delle iniziative sull'intero segmento jonico della Magna Grecia e tale criterio ispirerà la formulazione della graduatoria».

L'ultimo comma dell'art. 9 è così sostituito:

«Con successivo decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, verrà stabilito l'importo dei compensi spettanti ai componenti esterni della commissione di valutazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417».

Art. 4.

Ammissione a registrazione

Il presente decreto, di cui il decreto ministeriale citato in premessa costituisce parte integrante, sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1996

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 180

97A0440

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 gennaio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Edilfamiglia», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto il decreto ministeriale n. 418 del 22 marzo 1995 con il quale la gestione straordinaria della cooperativa edilizia «Edilfamiglia» di Roma è stata prorogata fino al 30 marzo 1996;

Vista la relazione prodotta in data 23 maggio 1996 dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto che, nella sua qualità di commissario governativo da ultimo incaricato della gestione straordinaria della cooperativa edilizia «Edilfamiglia» di Roma, ha proceduto alla ricognizione dei rapporti di debito e di credito del sodalizio evidenziando l'esistenza di una esposizione debitoria, determinata soprattutto da un contenzioso tributario di circa 5 miliardi;

Vista la ministeriale n. 2857 del 2 luglio 1996 con la quale è stato richiesto parere alla commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica sulla opportunità di sottoporre alla procedura di liquidazione coatta amministrativa la cooperativa edilizia suddetta;

Visto il parere espresso a riguardo dalla commissione centrale di vigilanza nella seduta del 16 luglio 1996 con il quale le gravi irregolarità di funzionamento, la difficoltà o impossibilità di far fronte alle obbligazioni tributarie e l'esposizione debitoria di L. 5.234.654.602, risultante nel conto economico del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1995, a fronte della quale l'attivo è rappresentato esclusivamente da conferimenti di somme, da parte dei soci, destinate a spese relative alla gestione ordinaria sono ritenuti elementi sufficienti perché il Ministero dei lavori pubblici disponga la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa edilizia «Edilfamiglia» di Roma;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Ritenuto che, trattandosi di cooperativa edilizia non sia allo stato necessario il procedere alla nomina del comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 ultimo capoverso del regio decreto n. 267/42;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Edilfamiglia», con sede in Roma, via Fanocle, 23, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

La dott.ssa Irene Ciardiello, nata a Napoli il 27 marzo 1955, è nominata commissario liquidatore della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di messa in liquidazione coatta amministrativa, cessano gli organi di amministrazione straordinaria della cooperativa e il predetto commissario liquidatore assume i loro poteri.

Art. 4.

Il compenso verrà determinato ai sensi di legge con successivo provvedimento.

Roma, 8 gennaio 1997

Il direttore generale: ARREDI

97A0443

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1996.

Nuove disposizioni per il pagamento di pensioni, assegni ed indennità spettanti ai mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti mediante accredito al conto corrente bancario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, in base al quale il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo;

Visto il decreto 4 aprile 1995, recante disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, che all'art. 6 prevede che con successivo decreto siano stabilite le modalità di pagamento mediante accreditamento bancario di pensioni, assegni ed indennità spettanti alle categorie dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, erogate dal Ministeo dell'interno;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata dalla legge 29 naggio 1989, n. 211, che fissa in via generale le modalità di erogazione dei summenzionati benefici economici;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata dalla legge 29 maggio 1989, n. 211, i mutilati ed invalidi civili, i ciechi civili e sordomuti, possono richiedere il pagamento in conto corrente bancario presso banche, delle pensioni, assegni e indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, legge 18 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, nonché della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

2. Le istanze di cui al comma precedente, redatte in carta semplice, secondo il modello «*A*», allegato al presente decreto, sono presentate alla prefettura competente per territorio.

3. I titolari di provvidenze economiche che prescelgano come forma di pagamento l'accreditamento in conto corrente bancario sono obbligati ad inviare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla competente prefettura una dichiarazione o una certificazione di esistenza in vita.

Art. 2.

1. Gli accreditamenti in conto corrente bancario sono effettuati tramite la Banca d'Italia previa emissione da parte del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili di ordinativi diretti collettivi. Tali titoli di spesa devono pervenire alla Banca d'Italia, almeno dieci giorni prima della data di accreditamento fissata al giorno 28 dei mesi dispari come previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni, tenuto conto altresì che le somme devono essere riconosciute alle banche tre giorni lavorativi prima della data di accreditamento sui conti correnti dei beneficiari. Gli stessi sono corredati di supporti cartacei ed informatici contenenti informazioni, distinte per banca, relative ai beneficiari (nominativi data e luogo di nascita, residenza, codice identificativo, codice fiscale, importo ad accreditare, coordinate bancarie).

2. I titoli di spesa, sottoscritti dal competente dirigente, sono emessi sulla base dei dati relativi ai decreti di concessione a favore dei beneficiari adottati dai prefetti. La responsabilità del loro corretto inserimento in forma automatizzata, secondo la procedura attualmente in vigore, fa capo alle prefetture.

Il Ministero dell'interno, assicurata con procedura informatizzata la trasmissione alla coesistente ragioneria centrale dei dati inerenti alle determinazioni assunte, inoltra a quest'ultima entro il giorno 5 del mese di erogazione tali titoli per l'accertamento della legittimità e regolarità dei pagamenti, unitamente al decreto autorizzativo a firma del Direttore generale.

La Ragioneria centrale, all'esito positivo del controllo, appone il visto di competenza ed invia i titoli direttamente alla Banca d'Italia nel rispetto del termine previsto al comma 1.

3. Le somme che per qualsiasi motivo non fossero state accreditate dalle banche prescelte dagli interessati nei termini fissati dalla citata legge 18 dicembre 1973, n. 854 saranno versate — per ogni singolo nominativo — dalle banche con imputazione al capo XIV capitolo 3560 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno» presso le tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

La quietanza di versamento dovrà essere inviata alla locale prefettura da parte della sezione competente.

4. Le prefetture interessate, qualora siano stati ordinati pagamenti per somme non dovute, e non sia possibile recuperarle a carico della mensilità successiva, possono, prima che sia stato effettuato l'accreditamento, intervenire direttamente presso lo sportello bancario, anche a mezzo di comunicazione telegrafica, e richiederne la sospensione e il versamento del relativo importo con le modalità di cui al precedente punto 3.

5. A prescindere dalle ipotesi di cui sopra, l'interessato ed i suoi aventi causa sono comunque tenuti alla restituzione di somme indebitamente percepite.

Art. 3.

1. I rapporti tra il Ministero dell'interno e la Banca d'Italia sono regolati da apposito protocollo d'intesa.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte di conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1996
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 210

ALLEGATO *A*

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO DI PENSIONI, ASSEGNI ED INDENNITA SPETTANTI A INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI.

Alla prefettura di............................

Il sottoscritto...
nato il .... residente in...
via .... n. .... c.a.p. ....
titolare di ....
(pensione, assegno, indennità - indicare provvidenza/e in godimento)
in qualità di ....
(invalido civile, cieco civile, sordomuto indicare la categoria di appartenenza)

Chiede

l'accreditamento della/e provvidenza/e di cui sopra sul conto corrente bancario n. .... intrattenuto presso (indicare istituto di credito e sportello bancario) ....
e si impegna a tenere indenne l'Erario da ogni danno che possa derivare dal disposto accreditamento.

Data, ...

Firma

RISERVATO ALL'AZIENDA DI CREDITO

Azienda di cred. .... Agenzia ....
Indirizzo .... c.a.p. .... città ....

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ACCREDITARE

Az. di cred.	Cab Sportello	Conto

COORDINATE DELL'ASSISTITO

Cod. Amm/ne	C	Numero identificativo	Cat.	Fascia

Data..................................

Firma ....

97A0441

DECRETO 16 gennaio 1997.

Attuazione dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata dall'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, che stabilisce che per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le provincie, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella *B* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996;

Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di conti correnti e di contabilità speciali, nonché le disposizioni contenute nelle I.G.S.T. (articoli 1280 e seguenti);

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, istitutiva del sistema di tesoreria unica, per enti ed organismi pubblici e relativi decreti ministeriali di attuazione;

Visto l'art. 2, commi 136 e 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Considerata l'opportunità di emanare disposizioni di attuazione del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;

Visto l'art. 3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Considerata l'opportunità di emanare disposizioni di attuazione del citato art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, titolari di conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato compresi quelli assoggettati alla normativa di tesoreria unica di tabella *B*

sono tenuti, all'atto della richiesta di prelevamento fondi, a presentare una dichiarazione che attesti che l'importo complessivamente prelevato a partire dal 1° gennaio 1997, non sia superiore al 90% di quello cumulativamente prelevato nei corrispondenti mesi dell'anno 1996 e che il prelevamento richiesto rientri nel vincolo suindicato.

I soggetti di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato producono alle sezioni stesse:

a) per le contabilità speciali funzionanti ai sensi degli articoli 1280 e seguenti delle I.G.S.T. o della tabella *B* allegata alla legge n. 720/1984, una dichiarazione, conforme allo schema allegato al presente decreto, da unire al titolo di spesa, attestante che l'importo dei titoli complessivamente emessi, ivi compresi quelli trasportati dall'esercizio precedente, a partire dal 1° gennaio 1997, non è superiore al 90% di quello cumulativamente riferito ai corrispondenti mesi dell'anno 1996;

b) per le contabilità speciali accese a enti della tabella *A* allegata alla legge n. 720/1984, una dichiarazione, conforme allo schema allegato al presente decreto, da unire alla richiesta riepilogativa di esecuzione di operazioni presentata dal tesoriere dell'ente attestante che l'importo complessivo dei prelevamenti a partire dal 1° gennaio 1997, non è superiore al 90% di quello cumulativamente riferito ai corrispondenti mesi dell'anno 1996.

Le predette dichiarazioni sono sottoscritte rispettivamente dal titolare del conto corrente, della contabilità speciale, ovvero dal tesoriere dell'ente per i soggetti inseriti nella suindicata tabella *A* allegata alla legge n. 720/1984.

Art. 2.

La Tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale verificano, con riferimento ai dati di fine mese, il rispetto del limite di cui sopra. Nei casi in cui tale limite risulti superato, le tesorerie bloccano le successive operazioni di pagamento, dandone comunicazione al Ministero del tesoro per i conseguenti accertamenti e provvedimenti, nonché al titolare del conto.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della norma contenuta nel comma 214, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli accrediti alle contabilità speciali aperte ai dipartimenti da parte delle università sono assimilati ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 16 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

Per i conti in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato

DICHIARAZIONE

(Allegata alla richiesta di prelevamento del ....)

Si dichiara che a seguito della presente richiesta il conto corrente n. .... aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato presenta:

A) importo totale dei prelievi dal 1° gennaio 1997 alla data odierna . . . . L. ....

B) 90% dell'importo totale dei prelievi dal 1° gennaio 1996 alla fine del .... 96 L. ....
(mese)

Timbro

..........., il ....

Il titolare
del conto corrente
....

Per contabilità speciale funzionante ai sensi dell'art. 1280 e segg. I.G.S.T. ovvero ai sensi Tab. B all. L. 720/84

DICHIARAZIONE

(Allegata all'ordinamento di prelevamento n. .... (1) emesso in data ....)

Si dichiara che dopo l'emissione dei titoli dal n. .... al n. ...., la contabilità speciale n. ...., intestata a quest'ufficio presenta:

A) importo totale dei titoli, emessi o trasportati dall'esercizio precedente, dal 1° gennaio 1997 alla data odierna . . . L. ....

B) 90% dell'importo totale dei prenotato dal 1° gennaio 1996 alla fine del .... 96. . . . . L. ....
(mese)

Timbro

..........., il ....

Il titolare
della contabilità speciale
....

(1) Indicare l'ultimo numero dei titoli della serie.

Per conto di Tesoreria unica

DICHIARAZIONE
(Allegata al mod. .... in data ....)

Si dichiara che dopo le operazioni presentate per l'esecuzione in data odierna, il conto di Tesoreria unica n. .... intestato a ...., presenta:

A) importo totale dei saldi negativi prelevati dal 1° gennaio 1997 alla data odierna L. ....

B) 90% dell'importo totale dei saldi negativi prelevati dal 1° gennaio 1996 alla fine del .... 96. . . . . L. ....
(mese)

Timbro

............, il ....

Per la banca tesoriere
....

97A0442

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 gennaio 1997.

Assunzioni obbligatorie. Denunce dei datori di lavoro pubblici e privati. Uffici competenti a ricevere i prospetti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1966, n. 482;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634;

Ritenuta la necessità di stabilire gli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a ricevere i prospetti dei datori di lavoro pubblici e privati;

Decreta:

Art. 1.
Denunce dei datori di lavoro privati

1. I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 devono trasmettere all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345.

2. I datori di lavoro privati che hanno sedi in più province, devono trasmettere i prospetti di cui al presente articolo distintamente per le singole province ai competenti uffici provinciali del lavoro e complessivamente all'ufficio provinciale del lavoro competente nel territorio in cui si trova la sede legale.

Art. 2.
Denunce dei datori di lavoro pubblici

1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici, soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, devono trasmettere alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, competente per territorio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto di cui al secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345.

2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici che hanno sedi in più province, devono trasmettere le denunce di cui al presente articolo distintamente per le singole province alle competenti commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio e complessivamente alla sottocommissione centrale di cui all'art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 3.
Periodicità delle denunce

1. I datori di lavoro pubblici e privati trasmettono le denunce entro il mese di gennaio di ciascun anno.

2. Limitatamente all'anno 1997 le denunce possono essere trasmesse entro il mese di febbraio 1997.

Roma, 16 gennaio 1997

Il Ministro: TREU

97A0477

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 settembre 1996.

Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali»;

Visto l'art. 9-*quinquies* della citata legge 9 novembre 1988, n. 475, che istituisce il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;

Considerato che il comma 8 del citato art. 9-*quinquies* stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto del consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 7 novembre 1991, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991»;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1992, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo per le batterie al piombo per l'anno 1992»;

Visto il proprio decreto 12 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 1993, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo per le batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 18 luglio 1995, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 28 aprile 1996, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo»;

Visto che l'assemblea del Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi in data 7 maggio 1996, sulla base delle favorevoli condizioni del mercato del piombo, ha deliberato la riduzione del sovrapprezzo attualmente applicato;

Considerato che nella citata deliberazione il gettito derivante da sovrapprezzo è stato previsto sulla base dei fabbisogni finanziari del consorzio, del prezzo internazionale del piombo sul mercato di Londra e degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio delle batterie al piombo esauste nella misura stimata di 155.000 tonnellate/anno;

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

Decreta:

Art. 1.

1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, così come indicato in premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinata, a decorrere dal 1° novembre 1996, nella misura del 26% dei costi annui prevedibili, pari a lire 10,2 miliardi al netto dei costi di riscossione.

Art. 2.

1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinato, a decorrere dal 1° novembre 1996, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ed è applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:

a) batterie avviamento di capacità minore o uguale a 20 Ah;

b) batterie avviamento di capacità maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 70 Ah;

c) batterie avviamento di capacità maggiore di 70 Ah;

d) batterie industriali.

Art. 3.

1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al consorzio dai produttori e importatori di batterie con cadenza trimestrale.

2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione dell'11,3% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al consorzio.

Art. 4.

1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del consorzio.

Art. 5.

1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed a fornire le informazioni da questo richieste.

2. Chiunque, pur avendo denunciato al consorzio l'immissione in commercio di batterie in Italia, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito dal consorzio a norma di statuto.

Roma, 30 settembre 1996

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 261

ALLEGATO

SOVRAPPREZZO

Tipologia Batterie	Numero pezzi	Numero Ah	Totale piombo (TON.)	Sovrapp. unitario	Gettito lordo (MMLA)
AVVIAMENTO					
Batterie < 20 Ah	1.150.000		1.500	200 L./Batt.	230
Batterie > 20 Ah < 70Ah	8.300.000		72.300	800 L./Batt.	6.640
Batterie > 70 Ah	2.100.000		23.000	1.600 L./Batt.	3.360
INDUSTRIALI					
Batterie monoblocco < 20 Ah	3.000.000		7.200	200 L./Batt.	600
Batterie monoblocco > 20 Ah < 70 Ah	170.000		1.700	800 L./Batt.	136
Batterie o elementi > 70 Ah (2 volts)		300.000.000	10.800	3 L./Ah	900
Batterie o elementi > 70 Ah (multipli di 2 volts)		120.000.000	4.300	3 L./Ah (*)	360
Totale			**120.800**		**12.226**

(*) NOTA Il sovrapprezzo unitario indicato, fa riferimento ad elementi con tensione 2 volts

Il calcolo del sovrapprezzo unitario per elementi con tensione multipla di 2 volts, va effettuato con la formula 3 L./Ah x V 2

1) Il sovrapprezzo per tutte le batterie incorporate in beni, poste in vendita senza che sia messo in evidenza il relativo costo specifico, è stabilito in L 3 000 per ogni KWAh

2) Il gettito per il Consorzio, al netto dei costi di riscossione riconosciuti nella misura dell'11,36% e del rimborso all'esportazione di MML 680 risulta di MML 10 157

97A0444

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 1996.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop» allo svolgimento del controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla «Bioagricoop», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini n. 10, inoltrata in data 26 ottobre 1995, prot. n. A95/124/L;

Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale;

Considerato che con nota n. 9695874 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e non ai mezzi tecnici;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna, Puglia, in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Bioagricoop» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Bioagricoop», via Fucini n. 10, Casalecchio di Reno (Bologna), è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

97A0446

DECRETO 18 dicembre 1996.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Associazione Ecocert Italia» del controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla «Ecocert Italia», con sede in Catania, via Balduino n. 25, inoltrata in data 21 novembre 1995, prot. n. 175/95;

Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale;

Considerato che con nota n. 9695878 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e non ai mezzi tecnici;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Sicilia, Puglia, Calabria e Piemonte, in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Associazione Ecocert Italia» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Associazione Ecocert Italia», via Balduino n. 25, Catania, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

97A0447

DECRETO 18 dicembre 1996.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «QC & I S.a.s. International Services» del controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla «QC & I S.a.s. International Services», con sede in Perugia, Strada Olmo Valle, 2/h5, inoltrata in data 18 dicembre 1995;

Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale;

Considerato che con nota n. 9695880 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e non ai mezzi tecnici;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Umbria, Toscana, Sicilia, Calabria, in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «QC & I S.a.s. International Services» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «QC & I S.a.s. International Services», Strada Olmo Valle, 2/h5, Perugia, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

97A0448

DECRETO 18 dicembre 1996.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Consorzio per il controllo dei prodotti biologici» del controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dal «Consorzio per il controllo dei prodotti biologici», con sede in Bologna, viale A. Masini n. 4/II, inoltrata in data 18 dicembre 1995;

Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale;

Considerato che con nota n. 9695872 del 12 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agro-industriali nazionali, ha ritenuto di

precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e non ai mezzi tecnici;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Veneto, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Consorzio per il controllo dei prodotti biologici», con sede in Bologna, viale A. Masini n. 4/II, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Consorzio per il controllo dei prodotti biologici», viale A. Masini n. 4/II, Bologna, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

97A0449

DECRETO 18 dicembre 1996.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Codex S.r.l.» del controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla «Codex S.r.l.», con sede in Milano, via Freguglia n. 10, inoltrata in data 12 dicembre 1995;

Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale;

Considerato che con nota n. 9695879 del 14 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e non ai mezzi tecnici;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia, Puglia in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Codex S.r.l.», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Codex S.r.l.», viale Freguglia n. 10 - 20100 Milano, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

97A0450

DECRETO 18 dicembre 1996.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Associazione italiana agricoltura biologica» del controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricole e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla «Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Vignola (Modena), via Ponte Muratori n. 6, inoltrata in data 6 novembre 1995, prot. n. 892/95;

Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale;

Considerato che con nota n. 9695875 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agro-industriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agro-alimentari e non ai mezzi tecnici;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Associazione italiana agricoltura biologica», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Associazione italiana agricoltura biologica», via Ponte Muratori n. 6, Vignola (Modena), è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

97A0451

DECRETO 18 dicembre 1996.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Mediterraneo di certificazione» del controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricole e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dall'«Istituto Mediterraneo di certificazione», con sede in Senigallia (Ancona), via Fratelli Bandiera 61, inoltrata in data 7 novembre 1995;

Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale;

Considerato che con nota n. 9695877 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agro-industriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agro-alimentari e non ai mezzi tecnici;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Puglia, Lazio, Liguria, Toscana, Calabria in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Istituto Mediterraneo di certificazione», con sede in Senigallia (Ancona), via Fratelli Bandiera n. 61, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Mediterraneo di certificazione», via Fratelli Bandiera n. 61, Senigallia (Ancona), è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1. può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

97A0452

DECRETO 30 dicembre 1996.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Associazione suolo e salute» del controllo sulle attività di produzione agricola, di preparazione e di importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricole e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dall'«Associazione suolo e salute», con sede in Montefelcino (Pesaro), località Sterpeti n. 30, inoltrata in data 9 novembre 1995;

Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale;

Considerato che con nota n. 9695877 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agro-industriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agro-alimentari e non ai mezzi tecnici;

Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Marche, Emilia-Romagna, Calabria e Campania, in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6. del citato decreto legislativo n. 220/95;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Associazione suolo e salute», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Associazione suolo e salute», località Sterpeti n. 30, Montefelcino (Pesaro), è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

97A0453

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 gennaio 1997.

Assegnazione di borse di studio a medici per l'anno accademico 1996-97 per la formazione specialistica a tempo pieno.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1990) ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517;

Vista la legge 30 luglio 1996, n. 403;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 17 maggio 1995, adottato di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero del tesoro concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti e relative borse di studio per gli anni accademici 1994-96;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Valutata la dislocazione territoriale delle strutture utilizzate dalle facoltà di medicina e chirurgia per i propri fini istituzionali;

Ritenuto di dover procedere per l'anno accademico 1996-97 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993, e successive modificazioni in relazione al fabbisogno dei medici specialisti e alla disponibilità di strutture idonee e di risorse finanziarie;

Visto il parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1996-97 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto inteministeriale 30 ottobre 1993, integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, citato nelle premesse, è stabilito nell'allegata tabella.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 257/1991, e per l'assegnazione di ulteriori posti finanziati con risorse comunque acquisite dalle università nei propri bilanci, le università comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 5 febbraio 1997, i posti aggiuntivi che intendono attivare.

Il Ministro, valutate le richieste a tal fine pervenute e nel rispetto della programmazione di cui al decreto interministeriale 17 maggio 1995, provvede ad autorizzare l'attivazione dei predetti posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

Università	Borse 96/97
Bari	4
Cagliari	4
Firenze	2
Genova	5
L'Aquila	3
Messina	4
Milano	6
Napoli «Federico II»	1
Napoli II Ateneo	3
Padova	3
Parma	1
Pavia	2
Pisa	3
Roma «La Sapienza»	4
Roma II	1
Totale . . .	46

CARDIOLOGIA

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Bari	1
Bologna 1ª sc.	1
Bologna 2ª sc.	1
Brescia	1
Cagliari	3
Catania	5
Chieti	4
Ferrara	4
Firenze	4
Genova	3
L'Aquila	3
Messina	1
Milano 1ª sc.	1
Milano 2ª sc.	4
Milano Cattolica	4
Modena	4
Napoli «Federico II»	9
Napoli II Ateneo	3
Padova 1ª sc.	4
Padova 2ª sc.	6
Palermo	3
Parma	3
Pavia	5
Perugia	4
Pisa	5

Università	Borse 96/97
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	8
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	4
Roma II	3
Sassari	3
Siena	4
Torino	9
Torino-Novara	1
Trieste	2
Verona	1
Totale . . .	122

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Bari	1
Bologna	4
Cagliari	2
Catania	2
Chieti	2
Ferrara	3
Firenze	5
Genova	2
L'Aquila	3
Messina	2
Milano	3
Milano Cattolica	4
Modena	4
Napoli «Federico II»	3
Napoli II Ateneo	2
Padova	2
Palermo	4
Parma	2
Pavia	2
Perugia	3
Pisa	3
Roma «La Sapienza»	3
Roma II	1
Sassari	1
Siena	3
Torino	2
Trieste	2
Verona	1
Totale . . .	72

EMATOLOGIA

Università	Borse 96/97
Ancona	3
Bari	3
Bologna	3
Cagliari	2
Catania	1
Chieti	3
Ferrara	3
Firenze	1
Genova	1
Messina	1
Milano 1ª sc.	1
Milano 2ª sc.	1
Milano Cattolica	2
Modena	2
Napoli «Federico II»	2
Napoli II Ateneo	3
Padova	1
Palermo	1
Parma	1
Pavia	1
Perugia	3
Pisa	1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	2
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	2
Roma II	2
Sassari	1
Siena	1
Torino	3
Udine	2
Verona	1
Totale . . .	54

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Università	Borse 96/97
Ancona	3
Bari	3
Bologna	1
Brescia	2
Cagliari	1
Catania 1ª sc.	1
Catania 2ª sc.	1
Chieti	2
Ferrara	2
Firenze	3
Genova	1
L'Aquila	2
Messina	2
Milano 1ª sc.	1
Milano 2ª sc.	2
Milano Cattolica 1ª sc.	1

Università	Borse 96/97
Milano Cattolica 2ª sc.	1
Modena	2
Napoli «Federico II»	4
Napoli II Ateneo 1ª sc.	2
Napoli II Ateneo 2ª sc.	2
Padova 1ª sc.	1
Padova 2ª sc.	1
Palermo	3
Parma	2
Pavia	2
Perugia	2
Pisa 1 sc.	3
Pisa 2 sc.	3
Reggio Calabria	2
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	3
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	3
Roma II	1
Siena	2
Torino	4
Verona	2
Totale . . .	73

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Bari	2
Bologna	3
Cagliari	1
Catania	2
Chieti	1
Ferrara	1
Firenze 1ª sc.	2
Firenze 2ª sc.	3
Genova	1
L'Aquila	2
Messina	1
Milano 1ª sc.	1
Milano 2ª sc.	1
Milano Cattolica	2
Modena	2
Napoli «Federico II»	3
Napoli II Ateneo	2
Padova	3
Palermo	1
Parma	1
Pavia 1ª fac.	1
Pavia 2ª fac. (Varese)	1
Perugia	3
Pisa	1
Reggio Calabria	1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	2
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	3
Sassari	1
Siena	1
Torino	3
Verona	3
Totale . . .	56

GENETICA MEDICA

Università	Borse 96/97
Catania	3
Ferrara	2
Firenze	3
Genova	4
Milano	3
Milano Cattolica	1
Padova	2
Roma «La Sapienza»	4
Verona	1
Totale . . .	23

GERIATRIA

Università	Borse 96/97
Bari	2
Bologna	3
Cagliari	3
Catania	8
Chieti	5
Firenze	10
Genova	4
L'Aquila	4
Messina	2
Milano	3
Milano Cattolica	7
Modena	5
Napoli «Federico II»	10
Napoli II Ateneo	5
Padova	11
Palermo	5
Parma	4
Pavia	4
Perugia	4
Reggio Calabria	5
Roma «La Sapienza»	7
Roma II	1
Siena	5
Torino	7
Verona	1
Totale . . .	125

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Università	Borse 96/97
Bari	4
Bologna	2
Catania	6
Ferrara	3
Firenze	4
Genova	6
Messina	5
Milano 1ª sc.	8
Milano 2ª sc.	4
Milano Cattolica	4
Modena	5
Napoli «Federico II»	7
Napoli II Ateneo	7
Padova	5
Palermo	5
Parma	4
Pavia	6
Pisa	4
Reggio Calabria	2
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	5
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	4
Roma II	2
Sassari	1
Siena	4
Torino	3
Totale	110

MALATTIE INFETTIVE

Università	Borse 96/97
Ancona	2
Bari	4
Bologna	1
Brescia	3
Cagliari	2
Catania	1
Chieti	2
Ferrara	3
Firenze	3
Genova	2
Messina	3
Milano	5
Milano Cattolica	3
Modena	3
Napoli «Federico II»	4
Napoli II Ateneo	3
Palermo	2
Parma	1
Pavia	1
Perugia	2
Reggio Calabria	2
Roma «La Sapienza»	4
Roma II	2
Sassari	3
Siena	3
Torino	3
Verona	1
Totale	68

MEDICINA DELLO SPORT

Università	Borse 96/97
Bologna	2
Brescia	1
Cagliari	1
Catania	1
Chieti	1
Ferrara	1
Firenze	2
Genova	1
L'Aquila	2
Messina	1
Milano	1
Milano Cattolica	1
Napoli «Federico II»	1
Napoli II Ateneo	1
Padova	1
Palermo	1
Pavia	1
Perugia	2
Pisa	1
Reggio Calabria	1
Roma «La Sapienza»	2
Siena	1
Torino	2
Trieste	1
Udine	1
Verona	1
Totale	32

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Università	Borse 96/97
Ancona	3
Bari	4
Bologna	6
Cagliari	3
Catania	5
Firenze	3
Genova	4

Università	Borse 96/97
Messina	3
Milano	4
Napoli «Federico II»	5
Napoli II Ateneo	7
Padova	6
Parma	4
Pavia 1ª fac.	2
Pavia 2ª fac. (Varese)	3
Pisa	4
Reggio Calabria	3
Roma «La Sapienza»	6
Roma II	6
Torino	6
Trieste	3
Totale . . .	90

MEDICINA INTERNA

Università	Borse 96/97
Ancona	6
Bari 1ª sc.	5
Bari 2ª sc.	3
Bologna 1ª sc.	6
Bologna 2ª sc.	3
Bologna 3ª sc.	5
Brescia	3
Cagliari	3
Catania	9
Chieti	4
Firenze	7
Genova	7
L'Aquila	4
Messina	6
Milano 1ª sc.	8
Milano 2ª sc.	4
Milano Cattolica	12
Modena	5
Napoli «Federico II»	14
Napoli II Ateneo	8
Padova 1ª sc.	8
Padova 2ª sc.	9
Palermo 1ª sc.	7
Palermo 2ª sc.	6
Parma	6
Pavia 1ª fac.	13
Pavia 2ª fac. (Varese)	3
Perugia	7
Pisa	7
Reggio Calabria	5
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	8
Roma «La Sapienza» 2º sc.	5
Roma «La Sapienza» 3ª sc.	4
Roma II	4
Siena	5
Torino 1ª fac.	11
Torino 2ª fac.	3
Trieste	5
Udine	4
Verona	3
Totale . . .	245

MEDICINA TROPICALE

Università	Borse 96/97
Genova	2
Milano	2
Pavia	2
Roma «La Sapienza»	4
Totale . . .	10

NEFROLOGIA

Università	Borse 96/97
Bari	3
Bologna	4
Brescia	3
Cagliari	3
Catania	3
Chieti	1
Ferrara	2
Firenze	3
Genova	2
Messina 1ª sc.	2
Messina 2ª sc.	1
Milano	4
Modena	3
Napoli «Federico II»	4
Napoli II Ateneo	2
Padova	3
Palermo	3
Parma	3
Perugia	2
Pisa	3
Reggio Calabria	1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	4
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	4
Roma II	2
Sassari	1
Siena	2
Torino	4
Trieste	3
Verona	2
Totale . . .	77

NEUROLOGIA

Università	Borse 96/97
Ancona	4
Bari	6
Bologna	4
Brescia	1
Cagliari	1
Catania	4
Chieti	1
Ferrara	1
Firenze	4
Genova	3
L'Aquila	1
Messina	2
Milano	5
Milano Cattolica	1
Modena	3
Napoli «Federico II»	4
Napoli II Ateneo	4
Padova	3
Palermo	4
Parma	3
Pavia	3
Perugia	3
Pisa	3
Reggio Calabria	2
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	4
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	4
Roma II	1
Sassari	1
Siena	4
Torino 1ª fac.	3
Torino 2ª fac.	1
Trieste	2
Udine	1
Verona	1
Totale . . .	92

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Università	Borse 96/97
Bari	1
Bologna	1
Brescia	1
Cagliari	2
Catania	2
Firenze	4
Genova	2
Messina	2
Milano	2
Milano Cattolica	1
Modena	3
Napoli II Ateneo	4
Padova	3
Palermo	4
Pavia	2
Pisa	2
Roma «La Sapienza»	6
Sassari	3
Torino	4
Verona	3
Totale . . .	52

ONCOLOGIA

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Bari	4
Bologna	4
Cagliari	1
Catania	1
Chieti	2
Ferrara	3
Firenze	1
Genova	3
L'Aquila	3
Messina	2
Milano	1
Milano Cattolica	1
Modena	3
Napoli «Federico II»	5
Napoli II Ateneo	1
Padova	2
Parma	2
Pavia	1
Perugia	2
Reggio Calabria	2
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	5
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	5
Roma II	2
Sassari	1
Torino	6
Udine	4
Verona	1
Totale . . .	69

PEDIATRIA

Università	Borse 96/97
Ancona	4
Bari 1ª sc.	4
Bari 2ª sc.	3
Bologna 1ª sc.	5
Bologna 2ª sc.	5

Università	Borse 96/97
Brescia	4
Cagliari	5
Catania	6
Chieti	2
Ferrara	5
Firenze	8
Genova 1ª sc.	4
Genova 2ª sc.	2
L'Aquila	3
Messina	1
Milano 1ª sc.	3
Milano 2ª sc.	5
Milano 3ª sc.	3
Milano Cattolica	3
Modena	5
Napoli «Federico II»	10
Napoli II Ateneo	5
Padova	5
Palermo	7
Parma	6
Pavia	2
Pavia 2ª fac. (Varese)	1
Perugia	2
Pisa	5
Reggio Calabria	3
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	7
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	9
Roma II	3
Sassari	3
Siena	4
Torino	7
Torino/Novara	1
Trieste	2
Udine	3
Verona	4
Totale . . .	169

PSICHIATRIA

Università	Borse 96/97
Ancona	3
Bari	4
Bologna	9
Brescia	3
Cagliari	6
Catania	6
Chieti	3
Ferrara	2
Firenze	5
Genova	7
L'Aquila	2
Messina	4
Milano	7
Milano Cattolica	7
Modena	4
Napoli «Federico II»	9
Napoli II Ateneo	9
Padova	6
Palermo	4
Parma	4
Pavia	6
Perugia	3
Pisa	8
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	5
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	3
Roma II	6
Sassari	3
Siena	3
Torino	3
Torino/Novara	1
Trieste	4
Verona	5
Totale . . .	154

REUMATOLOGIA

Università	Borse 96/97
Ancona	3
Bari	3
Bologna	3
Cagliari	3
Catania	3
Chieti	3
Ferrara	3
Genova	3
Milano	3
Milano Cattolica	1
Napoli «Federico II»	3
Napoli II Ateneo	2
Padova	2
Pisa	3
Roma «La Sapienza»	2
Siena	3
Totale . . .	43

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Cagliari	1
Genova	2
Milano	2
Modena	1

Università	Borse 96/97
Napoli «Federico II»	2
Napoli II Ateneo	2
Padova	2
Palermo	2
Pavia	2
Roma «La Sapienza»	1
Roma II	1
Siena	1
Totale	20

TOSSICOLOGIA MEDICA

Università	Borse 96/97
Catania	5
Firenze	7
Messina	2
Modena	3
Padova	4
Totale	21

CARDIOCHIRURGIA

Università	Borse 96/97
Bari	2
Bologna	1
Catania	2
Chieti	1
Genova	2
L'Aquila	1
Milano	2
Milano Cattolica	2
Modena	1
Napoli «Federico II»	1
Napoli II Ateneo	1
Padova	1
Pavia	2
Reggio Calabria	1
Roma «La Sapienza»	2
Roma II	2
Sassari	1
Siena	2
Torino	2
Verona	1
Totale	30

CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE

Università	Borse 96/97
Bari	1
Brescia	1
Cagliari	1
Catania	1
Firenze	2
Genova	1
L'Aquila	2
Messina	2
Milano 1ª sc.	2
Milano 2ª sc.	1
Napoli «Federico II»	3
Napoli II Ateneo	1
Palermo	1
Pisa	1
Reggio Calabria	1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	2
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	3
Roma «La Sapienza» 3ª sc.	3
Roma II	1
Sassari	1
Siena	2
Totale	33

CHIRURGIA GENERALE

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Bari 1ª sc.	4
Bari 2ª sc.	1
Bologna 1ª sc.	3
Bologna 2ª sc.	3
Bologna 3ª sc.	3
Brescia	4
Cagliari	1
Catania	9
Chieti 1ª sc.	2
Chieti 2ª sc.	1
Ferrara	3
Firenze	3
Genova 1ª sc.	6
Genova 2ª sc.	3
Genova 3ª sc.	1
L'Aquila	4
Messina 1ª sc.	7
Messina 2ª sc.	7
Messina 3ª sc.	1
Milano	12
Milano Cattolica	2

Università	Borse 96/97
Modena 1ª sc.	2
Modena 2ª sc.	2
Modena 3ª sc.	1
Napoli «Federico II» 1ª sc.	11
Napoli «Federico II» 2ª sc.	6
Napoli II Ateneo 1ª sc.	10
Napoli II Ateneo 2ª sc.	1
Padova	14
Palermo 1ª sc.	4
Palermo 2ª sc.	5
Parma	4
Pavia 1ª fac. 1ª sc.	7
Pavia 1ª fac. 2ª sc.	1
Pavia 1ª fac. 3ª sc.	1
Pavia 2ª fac. (Varese)	6
Perugia	6
Pisa	5
Reggio Calabria 1ª sc.	3
Reggio Calabria 2ª sc.	2
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	3
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	6
Roma «La Sapienza» 3ª sc.	8
Roma II	5
Sassari	1
Siena 1ª sc.	3
Siena 2ª sc.	1
Torino 1ª sc.	8
Torino 2ª sc.	6
Torino 3ª sc.	1
Torino/Novara	1
Trieste	4
Udine	1
Verona 1ª sc.	5
Verona 2ª sc.	1
Totale . . .	226

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Università	Borse 96/97
Ferrara	3
L'Aquila	2
Milano	3
Napoli «Federico II»	3
Napoli II Ateneo	4
Parma	2
Roma «La Sapienza»	3
Torino	2
Udine	1
Verona	1
Totale . . .	24

CHIRURGIA PEDIATRICA

Università	Borse 96/97
Bari	2
Bologna	1
Brescia	1
Cagliari	2
Catania	1
Chieti	2
Ferrara	2
Genova	1
Messina	2
Milano	1
Milano Cattolica	1
Napoli «Federico II»	2
Napoli II Ateneo	3
Padova	2
Palermo	2
Pavia	1
Roma II	1
Siena	2
Verona	1
Totale . . .	30

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Università	Borse 96/97
Ancona	2
Bari	2
Catania	3
Genova	2
Messina	2
Milano 1ª sc.	3
Milano 2ª sc.	4
Milano Cattolica	2
Napoli «Federico II»	2
Padova	2
Parma	2
Pavia	1
Roma «La Sapienza»	2
Roma II	2
Torino	3
Totale . . .	34

CHIRURGIA TORACICA

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Bari	1
Bologna	1
Cagliari	1
Catania	2
Chieti	2
Ferrara	1

Università	Borse 96/97
Genova	1
Messina	1
Milano	1
Milano Cattolica	2
Modena	1
Napoli «Federico II»	2
Napoli II Ateneo	1
Padova	1
Palermo	1
Pavia	2
Perugia	1
Pisa	1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	1
Roma II	1
Sassari	1
Siena	1
Torino	1
Trieste	1
Verona	1
Totale . . .	32

CHIRURGIA VASCOLARE

Università	Borse 96/97
Ancona	2
Bologna	1
Cagliari	1
Catania	1
Chieti	1
Ferrara	1
Firenze	1
Genova	1
L'Aquila	2
Milano 1ª sc.	1
Milano 2ª sc.	2
Milano Cattolica	1
Modena	1
Napoli «Federico II»	1
Napoli II Ateneo	2
Palermo	1
Parma	1
Pavia	2
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	2
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	2
Roma II	1
Sassari	1
Torino	2
Trieste	1
Verona	1
Totale . . .	33

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Università	Borse 96/97
Ancona	3
Bari 1ª sc.	5
Bari 2ª sc.	3
Bologna 1ª sc.	4
Bologna 2ª sc.	3
Brescia	4
Cagliari	4
Catania 1ª sc.	1
Catania 2ª sc.	4
Chieti	3
Ferrara	3
Firenze	8
Genova	5
L'Aquila	3
Messina	4
Milano 1ª sc.	2
Milano 2ª sc.	3
Milano 3ª sc.	2
Milano Cattolica	5
Modena	3
Napoli «Federico II»	9
Napoli II Ateneo	7
Padova	2
Palermo 1ª sc.	3
Palermo 2ª sc.	3
Parma	5
Pavia 1ª fac.	4
Pavia 2ª fac. (Varese)	3
Perugia	3
Pisa	5
Reggio Calabria	2
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	7
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	7
Roma II	6
Sassari	3
Siena	3
Torino	6
Torino/Novara	1
Trieste	2
Verona	2
Totale . . .	155

NEUROCHIRURGIA

Università	Borse 96/97
Bari	1
Brescia	1
Catania	1
Ferrara	1
Firenze	1
Genova	1
Messina	1
Milano	1

Università	Borse 96/97
Milano Cattolica	1
Modena	1
Napoli «Federico II»	1
Napoli II Ateneo	1
Padova	1
Pavia	1
Reggio Calabria	1
Roma «La Sapienza»	1
Roma II	1
Sassari	1
Torino	—
Verona	1
Totale	19

OFTALMOLOGIA

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Bari	2
Bologna	2
Brescia	2
Cagliari	2
Catania	4
Chieti	3
Ferrara	2
Firenze	3
Genova	4
L'Aquila	2
Messina	2
Milano 1ª sc.	3
Milano 2ª sc.	1
Milano Cattolica	3
Modena	4
Napoli «Federico II»	3
Napoli II Ateneo	3
Padova	3
Palermo	3
Parma	3
Pavia	2
Pavia 2ª fac. (Varese)	1
Perugia	4
Pisa	3
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	6
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	3
Roma II	3
Sassari	1
Siena	5
Torino	3
Trieste	1
Udine	2
Verona	3
Totale	92

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Università	Borse 96/97
Ancona	4
Bari	3
Bologna	7
Brescia	4
Cagliari	3
Catania	5
Chieti	2
Ferrara	3
Firenze	6
Genova	3
Messina	4
Milano 1ª sc.	2
Milano 2ª sc.	6
Milano Cattolica	4
Modena 1ª sc.	5
Modena 2ª sc.	2
Napoli «Federico II»	7
Napoli II Ateneo	6
Padova	5
Palermo	1
Parma	4
Pavia 1ª fac.	5
Pavia 2ª fac. (Varese)	3
Perugia	4
Pisa	5
Reggio Calabria	3
Roma «La Sapienza»	8
Roma II	3
Sassari	2
Siena	4
Torino	3
Trieste	4
Udine	4
Verona	6
Totale	140

OTORINOLARINGOIATRIA

Università	Borse 96/97
Bari	4
Bologna	4
Brescia	3
Cagliari	2
Catania	3
Ferrara	4
Firenze	4
Genova	1
L'Aquila	2
Messina	2
Milano 1ª sc.	5
Milano 2ª sc.	3
Milano Cattolica	4
Modena	1

Università	Borse 96/97
Napoli «Federico II»	5
Napoli II Ateneo	3
Padova	3
Palermo	4
Parma	3
Pavia	4
Perugia	3
Pisa	3
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	5
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	5
Roma II	2
Sassari	3
Siena	4
Torino	1
Trieste	3
Udine	1
Verona	1
Totale . . .	95

UROLOGIA

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Bari	3
Bologna	3
Brescia	2
Cagliari	2
Catania	3
Chieti	2
Firenze	5
Genova	1
L'Aquila	2
Messina	3
Milano	3
Milano Cattolica	4
Modena	1
Napoli «Federico II»	4
Napoli II Ateneo	2
Padova	1
Palermo	1
Parma	2
Pavia	3
Perugia	2
Pisa	3
Reggio Calabria	3
Roma «La Sapienza»	4
Roma II	3
Sassari	2
Siena	2
Torino	4
Trieste	3
Verona	1
Totale . . .	75

ANATOMIA PATOLOGICA

Università	Borse 96/97
Ancona	3
Bari	3
Bologna	3
Brescia	2
Cagliari	1
Chieti	3
Ferrara	3
Firenze	2
Genova	3
Messina	1
Milano 1ª sc.	2
Milano 2ª sc.	3
Milano Cattolica	3
Modena	2
Napoli «Federico II»	4
Padova	4
Palermo	1
Parma	2
Pavia	1
Pavia 2ª fac. (Varese)	1
Perugia	2
Pisa	2
Roma «La Sapienza»	4
Roma II	3
Sassari	3
Siena	3
Torino	3
Trieste	1
Udine	1
Verona	3
Totale . . .	72

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Università	Borse 96/97
Ancona	8
Bari	11
Bologna	5
Brescia	6
Cagliari	6
Catania	5
Chieti	4
Ferrara	6
Firenze	7
Genova	8
L'Aquila	4
Messina	9
Milano 1ª sc.	8
Milano 2ª sc.	2
Milano Cattolica	5
Modena	8
Napoli «Federico II»	8
Napoli II Ateneo	9
Padova	11

Università	Borse 96/97
Palermo	11
Parma	5
Pavia	4
Pavia 2ª fac. (Varese)	1
Perugia	6
Pisa	9
Reggio Calabria	2
Roma «La Sapienza»	18
Roma II	7
Sassari	5
Siena	7
Torino	14
Trieste	6
Udine	5
Verona	2
Totale . . .	232

BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA

Università	Borse 96/97
Bari	8
Brescia	4
Camerino	2
Catania	2
Firenze	4
Messina	3
Milano	4
Modena	2
Napoli «Federico II»	6
Napoli II Ateneo	6
Padova	6
Parma	2
Pavia	2
Perugia	2
Pisa	2
Reggio Calabria	2
Siena	3
Torino	1
Verona	1
Totale . . .	62

FARMACOLOGIA

Università	Borse 96/97
Bari	1
Cagliari	2
Catania	2
Firenze	4
L'Aquila	1
Messina	2
Milano	1
Modena	2
Napoli «Federico II»	2
Napoli II Ateneo	2
Padova	3
Pavia 1ª fac.	2
Pavia 2ª fac. (Varese)	2
Pisa	2
Roma «La Sapienza»	2
Totale . . .	30

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Università	Borse 96/97
Ancona	6
Bari	8
Bologna	6
Brescia	1
Cagliari	7
Catania	10
Chieti	7
Ferrara	9
Firenze	5
Genova	12
L'Aquila	8
Messina	9
Milano	10
Milano Cattolica	10
Modena	7
Napoli «Federico II»	9
Napoli II Ateneo	8
Padova	5
Palermo	7
Parma	3
Pavia	9
Perugia	6
Pisa	5
Reggio Calabria	4
Roma «La Sapienza»	11
Roma II	8
Sassari	5
Siena	8
Torino	13
Trieste	8
Udine	1
Verona	5
Totale . . .	230

MEDICINA DEL LAVORO

Università	Borse 96/97
Ancona	1
Bari	4
Bologna	3
Brescia	1
Cagliari	4
Firenze	2
Genova	4
L'Aquila	1
Messina	3
Milano	3
Milano Cattolica	4
Modena	2
Napoli «Federico II»	4
Napoli II Ateneo 1ª sc.	2
Napoli II Ateneo 2ª sc.	3
Padova	1
Palermo	4
Parma	3
Pavia 1ª sc.	2
Pavia 2ª sc.	2
Perugia	3
Pisa	3
Roma «La Sapienza»	4
Siena	2
Torino	4
Trieste	2
Verona	3
Totale . . .	74

MEDICINA LEGALE

Università	Borse 96/97
Bari	3
Bologna	5
Brescia	3
Catania	3
Cagliari	1
Ferrara	3
Firenze	4
Genova	3
Milano	4
Milano Cattolica	3
Modena	4
Napoli «Federico II»	4
Napoli II Ateneo 1ª sc.	2
Napoli II Ateneo 2ª sc.	3
Padova	2
Palermo	1
Parma	1
Pavia	3
Pavia 2ª fac. (Varese)	1
Pisa	2
Reggio Calabria	4
Roma «La Sapienza»	5
Roma II	2
Siena	4
Torino	2
Trieste	3
Verona	3
Totale . . .	78

MEDICINA NUCLEARE

Università	Borse 96/97
Bari	2
Bologna	3
Firenze	6
Genova	3
Milano	6
Milano Cattolica	8
Napoli «Federico II»	6
Napoli II Ateneo	3
Padova	6
Perugia	3
Pisa	4
Roma «La Sapienza»	8
Sassari	3
Torino	2
Totale . . .	63

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Università	Borse 96/97
Bari	3
Bologna	3
Brescia	4
Cagliari	2
Catania	4
Genova	4
Messina	2
Milano Cattolica	3
Modena	2
Napoli «Federico II»	4
Napoli II Ateneo	4
Padova	2
Palermo	2
Parma	2
Perugia	4
Pisa	2
Reggio Calabria	2

Università	Borse 96/97
Roma «La Sapienza»	5
Roma II	2
Sassari	3
Siena	2
Torino	5
Udine	1
Verona	2
Totale . . .	69

PATOLOGIA CLINICA

Università	Borse 96/97
Bari	4
Bologna	1
Cagliari	1
Catania	7
Chieti	3
Ferrara	1
Genova	4
L'Aquila	3
Messina	5
Milano Cattolica	6
Modena	3
Napoli «Federico II»	9
Napoli II Ateneo	6
Padova	6
Palermo	4
Pavia	4
Perugia	3
Pisa	4
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	11
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	12
Roma II	1
Sassari	5
Torino	6
Torino/Novara	1
Udine	1
Totale . . .	111

RADIODIAGNOSTICA

Università	Borse 96/97
Ancona	6
Bari	3
Bologna	7
Brescia	10
Cagliari	3
Catania	1
Chieti	1
Ferrara	5
Firenze	6
Genova	5
L'Aquila	2
Messina	1
Milano	10
Milano Cattolica	10
Modena	4
Napoli «Federico II»	10
Napoli II Ateneo	4
Padova	9
Palermo	7
Parma	4
Pavia	4
Perugia	2
Pisa	5
Reggio Calabria	4
Roma «La Sapienza»	11
Roma II	4
Sassari	6
Siena	7
Torino	11
Trieste	3
Udine	1
Verona	4
Totale . . .	170

RADIOTERAPIA

Università	Borse 96/97
Bari	1
Bologna	2
Brescia	2
Cagliari	2
Ferrara	1
Firenze	2
Genova	1
Messina	1
Milano	1
Milano Cattolica	2
Modena	2
Napoli «Federico II»	2
Napoli II Ateneo	2
Padova	1
Palermo	2
Parma	2
Pavia	2
Perugia	1
Pisa	2
Reggio Calabria	1
Roma «La Sapienza»	3
Roma II	1
Sassari	1
Siena	2
Torino	3
Totale . . .	42

97A0454

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 1997.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui si è proceduto alla riclassificazione, dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 4 novembre 1996;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale indicata nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, è classificata nella classe C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1997

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

ALLEGATO 1

Specialità: SOTAHEXAL - Confezione: 40 cpr 160 mg.
Ditta: Hexal AG - Numero A.I.C.: 029517024.
Classe: «C».

97A0445

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 16 gennaio 1997.

Attuazione dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata dall'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 e attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni centrali dello Stato ed amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

1. La normativa prevista dall'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata dall'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, stabilisce che «per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità su conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20% delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite».

Sono esclusi dalla predetta disciplina ai sensi del citato art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 669/1996, «i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000».

La predetta normativa pone a carico della tesoreria dello Stato (sezioni di tesoreria provinciale e tesoreria centrale) l'onere di accertare il controllo del rispetto del limite del 20% e di effettuare le operazioni di

accreditamento delle somme provenienti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria solo dopo il verificarsi della condizione sospensiva.

Tuttavia, avuto riguardo alla *ratio* della norma in questione, tendente com'è noto a smaltire le notevoli giacenze di cassa presenti nei predetti conti, non sembra esaustiva la semplice interpretazione letterale, per cui è da ritenere opportuna, ed in taluni casi indispensabile, per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa, anche l'attività dei soggetti che pongono in essere «i pagamenti del bilancio dello Stato», cioè dei soggetti che emettono titoli di spesa.

A tal fine è opportuno distinguere i capitoli iscritti nel bilancio dello Stato per l'esercizio 1997 di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 664, nelle seguenti tipologie:

a) capitoli con autorizzazione di cassa inferiore alla massa spendibile (competenza più residui);

b) capitoli con autorizzazione di cassa uguale alla massa spendibile.

Per i primi appare di tutta evidenza la indispensabilità di una attività programmatoria da parte delle singole amministrazioni che gestiscono i capitoli di spesa, atteso che l'autorizzazione di cassa non consente di poter soddisfare tutti gli impegni assunti o da assumere.

Pertanto se i pagamenti sono destinati «agli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro», sarà opportuno dar luogo agli stessi (emettendo cioè il relativo mandato di pagamento) solo dopo aver accertato che «le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte ad un valore non superiore al 20% delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997».

In tal modo l'autorizzazione di cassa potrà essere più proficuamente utilizzata disponendo prioritariamente pagamenti nei confronti di quegli enti con una disponibilità inferiore al 20% di quella rilevata al 1° gennaio 1997.

La condizione prevista dall'art. 3, comma 214, della legge n. 662/1996 deve rimanere rispettata per tutto il corso dell'anno 1997, nel senso che la ricostituzione nel corso dell'anno di una giacenza superiore al 20% di quella rilevata al 1° gennaio 1997 comporta nuovamente l'impossibilità di ulteriori accrediti al conto interessato.

Per consentire a tutti i soggetti interessati (amministrazioni centrali e funzionari delegati) di svolgere la predetta attività di accertamento preliminare, la Banca d'Italia fornirà quotidianamente, per intanto, un supporto informatico alla Ragioneria generale dello Stato contenente le giacenze rilevate il giorno precedente sui conti di tesoreria. Pertanto i predetti soggetti, prima di emettere ciascun titolo di spesa in favore degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti di tesoreria, dovranno accertare il verificarsi della condizione presso le coesistenti ragionerie (centrali, regionali o provinciali). La Banca d'Italia fornirà altresì alla Direzione generale del tesoro un supporto informatico contenente, per ciascun conto di tesoreria, i singoli movimenti giornalieri di entrata e di uscita ed il saldo a fine giornata.

Le predette ragionerie riceveranno successivamente, per via telematica, le istruzioni per fornire l'informazione richiesta dalle amministrazioni.

Relativamente invece ai capitoli di cui al precedente punto *b)*, si raccomanda a codeste amministrazioni di evitare, per quanto possibile, di appesantire le tesorerie con la trasmissione di titoli di pagamento che non possono essere esitati entro il termine dell'esercizio a causa della persistenza della condizione sospensiva. Potranno essere richiesti alle coesistenti ragionerie informazioni sulle giacenze nei conti di tesoreria intestati agli enti beneficiari.

Anche in questo caso la condizione prevista dall'art. 3, comma 214, della legge n. 662/1996, deve rimanere rispettata durante tutto il corso del 1997.

Per quanto riguarda le università si sottolinea in particolare che con decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, che si unisce alla presente circolare, il Ministro del tesoro ha disposto all'art. 3 che «ai fini dell'applicazione della norma contenuta nel comma 214 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli accrediti alle contabilità speciali aperte ai dipartimenti da parte delle università sono assimilati ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato».

2. L'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ha disposto che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali, gli enti del servizio sanitario nazionale e l'Ente poste (quest'ultimo limitatamente a taluni conti) e per i conti intestati all'Unione europea o per quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.

A tal fine si comunica che con il citato decreto ministeriale n. 857551 del 16 gennaio 1997, che si allega alla presente circolare, agli articoli 1 e 2 sono state emanate disposizioni applicative della normativa suindicata.

Si raccomanda pertanto alle amministrazioni in indirizzo di prendere ogni idonea iniziativa per portare a conoscenza degli enti soggetti alla propria vigilanza, destinatari della normativa citata, della necessità di un puntuale rispetto del richiamato disposto legislativo e del suddetto decreto ministeriale, segnalando agli enti stessi che il dato contabile relativo al limite dei prelevamenti, mensili e cumulativi, se dagli stessi non conosciuto, potrà essere fornito dal tesoriere di ciascun ente oppure dalla competente tesoreria dello Stato e che le eventuali richieste di deroga al predetto vincolo, per motivate e documentate esigenze (come stabilito dalla norma stessa), dovranno essere trasmesse al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

3. Si confida in una fattiva collaborazione da parte di codeste amministrazioni e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Il Ministro: CIAMPI

97A0395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in settima seduta comune, mercoledì 5 febbraio 1997, alle ore nove, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

97A0580

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1997, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Istituzione servizio civile nazionale e abolizione obbligo di leva militare».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso la Federazione Laburista, via dell'Archetto, 22 - Roma.

97A0512

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Modificazione allo statuto dell'Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli ed agrumari - ARPOAL, in Tarquinia

Con decreto ministeriale n. 9697181 del 27 dicembre 1996 è stato abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale n. 9591939 del 24 maggio 1995 relativo all'approvazione dello statuto sociale dell'Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli ed agrumari - ARPOAL, adottato con atto notarile del 25 luglio 1994, repertorio n. 45155 (notaio Giovanni Parasassi), che a sua volta sostituiva il testo adottato con atto del 26 febbraio 1994, repertorio n. 29259 (notaio Gennaro Mariconda).

L'articolo abrogato è sostituito dal presente: «E approvato il testo del nuovo statuto sociale adottato in data 25 luglio 1994 dell'Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli ed agrumari - ARPOAL, con sede in Tarquinia (Viterbo), s.p. Porto Clementino S.n.c.».

97A0460

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte indirette erariali dovute dalla «Tipografia La Moderna S.d.f.», in Sulmona

Con decreto 9 novembre 1996, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 143.990.897, dovuto dalla «Tipografia La Moderna S.d.f.», con sede in Sulmona, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1996 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo - Sezione staccata dell'Aquila, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

97A0461

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale n. 19235 dell'8 novembre 1995 relativo all'autorizzazione alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurocredit, in Portici.

Con decreto ministeriale n. 21848 dell'11 dicembre 1996 è annullato il decreto ministeriale datato 8 novembre 1995, n. 19235, adottato in favore dei dipendenti dalla S.r.l. Eurocredit, con sede in Portici (Napoli) e unità in Portici (Napoli).

97A0462

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editoriale l'Espresso, in Roma, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale n. 21870 dell'11 dicembre 1996 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1996, della ditta: S.p.a. Società editoriale L'Espresso, con sede in Roma e unità di Milano, a seguito dell'accertamento di cui sopra è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 461 nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Società editoriale l'Espresso, con sede in Roma e unità di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995.

97A0463

Revoca di decreti ministeriali concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TV Internazionale, in Roma.

Con decreto ministeriale n. 21851 dell'11 dicembre 1996 sono revocati i decreti ministeriali 19 ottobre 1994, n. 16043 e 16 febbraio 1995, n. 16708 con i quali è stato prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. TV Internazionale, con sede in Roma e unità in Roma, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994 e dal 23 settembre 1994 al 22 marzo 1995.

97A0464

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 30 dicembre 1996 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 15 aprile 1972 all'impresa Fisons - Italchimici S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via Pontina km 29, civico n. 5, del prodotto fitosanitario Tarzol - P.B. 40, registrato al n. 0838.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 30 dicembre 1996 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 15 aprile 1972 all'impresa Fisons - Italchimici S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via Pontina km 29, civico n. 5, del prodotto fitosanitario Lovozal - P.B. 40, registrato al n. 0837.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 30 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 30 marzo 1983 all'impresa Valsele, con sede in Napoli, via R. Bracco, 20, del prodotto fitosanitario Acarval, registrato al n. 5297.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 30 dicembre 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 luglio 1984 all'impresa Farmol Sacfa, con sede in Gorle (Bergamo), via Monte Bianco, 6, del prodotto fitosanitario Topirat - Killing (AG), registrato al n. 6025.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 30 dicembre 1996 sono stata revocate le autorizzazioni dei sottoelencati prodotti fitosanitari rilasciate con i decreti e ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Sandoz - Agro S.p.a., con sede in Milano, via Arconati, 20:

1) Ecatox 20 liquido, reg. n. 2346, decreto ministeriale 20 dicembre 1976;

2) Ecatox Metil, reg. n. 2361, decreto ministeriale 23 dicembre 1976;

3) Efisan F.P., reg. n. 4295, decreto ministeriale 1° aprile 1981;

4) Seleton, reg. n. 7453, decreto ministeriale 18 marzo 1988.

97A0457

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.118/D50 del 16 gennaio 1997

DROFLEX, 30 capsule 20 mg, A.I.C. n. 028479018;

DROFLEX, 30 bustine 20 mg, A.I.C. n. 028479020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Biomedica Foscama Industria chimico-farmaceutica S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.51/D49 del 16 gennaio 1997

DROXAR, 30 capsule 20 mg, A.I.C. n. 027974017;

DROXAR, 30 bustine 20 mg, A.I.C. n. 027974029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.20/D47 del 16 gennaio 1997

BEROCCA CALCIUM, 10 compresse effervescenti, A.I.C. n. 024040053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.9/D48 del 16 gennaio 1997

DOBENAM, 30 capsule 20 mg, A.I.C. n. 027848011;

DOBENAM, 30 bustine 20 mg, A.I.C. n. 027848023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.97/D46 del 16 gennaio 1997

L-CARNITINA COLI, 10 contenitori monodose os 2 g, A.I.C. n. 026332041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmaceutici Coli S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

97A0458

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 gennaio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1599,36
ECU	1893,96
Marco tedesco	974,75
Franco francese	289,03
Lira sterlina	2610,80
Fiorino olandese	867,85
Franco belga	47,280
Peseta spagnola	11,622
Corona danese	255,43
Lira irlandese	2558,66
Dracma greca	6,224
Escudo portoghese	9,765
Dollaro canadese	1193,64
Yen giapponese	13,412
Franco svizzero	1120,16
Scellino austriaco	138,56
Corona norvegese	244,14
Corona svedese	221,56
Marco finlandese	328,61
Dollaro australiano	1234,07

96A0534

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la giunta della camera di commercio di Novara ha nominato, con la deliberazione n. 266, del 19 dicembre 1996, conservatore del registro delle imprese dell'ente il dott. Alberto Serino, dirigente camerale, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in sostituzione del dott. Evasio Cantamessa.

97A0472

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.